

# **TI\_GERICHTE 52.2001.301 vom 16. Oktober 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-10-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2001.301](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.301)

FR: TI\_GERICHTE 52.2001.301 du 16 octobre 2001

IT: TI\_GERICHTE 52.2001.301 del 16 ottobre 2001

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 2**

La revisione è un mezzo di impugnazione straordinario, non devolutivo e non sospensivo. Per principio, esso è proponibile soltanto contro decisioni cresciute in giudicato formale, ovvero non impugnabili attraverso rimedi ordinari. La revisione è quindi esclusa nei casi in cui i motivi invocati possono essere fatti valere impugnando la decisione davanti all'istanza di ricorso (RDAT 1995 II 17 consid. 2 segg. e citazioni). Nel caso concreto la decisione 31 luglio 2001 di questo Tribunale era impugnabile solo con ricorso di diritto pubblico, per cui era data di principio la possibilità di chiederne la revisione. Contro le decisioni è dato il rimedio della revisione quando ricorre uno dei motivi indicati dall'art. 35 PAmm. In particolare le decisioni possono essere rivedute quando l'autorità non ha apprezzato per inavvertenza fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. b), rispettivamente quando l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa nella procedura precedente (lett. d).

3. L'istante ravvisa un motivo di revisione nel fatto che questo tribunale ha ritenuto che la decisione del Consiglio di Stato gli sia stata intimata il 18 maggio e non, come allegato nel ricorso, il 23 maggio 2001. A differenza di quanto indicato nell'istanza, la questione non verte sullo stabilire quale delle due ricerche postali effettuate sia esatta, bensì richiede di accertare se la decisione dell'esecutivo era contenuta nella lettera raccomandata no. 98.00.650001.001189 9 7, come indicato dalla Segreteria del Consiglio di Stato, o in quella no. 98.00.650001.001189

### **E. 6**

7, come indicato per la prima volta in questa sede dall'istante. Trattandosi di due invii postali diversi infatti nulla permette di dubitare dell'esattezza di entrambe le ricerche postali in questione. 4. Il motivo di revisione di cui all'art. 35 lett. b) PAmm è dato quando l'autorità ha ommesso, per inavvertenza (1), di apprezzare fatti (2), risultanti dagli atti (3) e rilevanti per il giudizio (4). Questo tribunale ha fondato il proprio precedente giudizio sull'esatta lettura delle risultanze dell'incarto, senza inavvertenze di sorta. Il ricorrente non aveva prodotto con la decisione impugnata la fotocopia della busta di intimazione e non aveva offerto nessuna prova a sostegno della tempestività del gravame. La Segreteria del Consiglio di Stato, cui questo tribunale ha chiesto di fare effettuare una ricerca postale al fine di valutare la tempestività dell'impugnativa, ha invece prodotto la ricerca postale inerente la busta no. 98.00.650001.00118997 unitamente alla distinta delle raccomandate del giorno 17 maggio 2001, su cui figurava anche la raccomandata no. \_\_\_\_\_, relativa all'inc. 2271, inviata alla \_\_\_\_\_, accanto alla quale era annotato a mano il numero

8997 (ossia le ultime 4 cifre del numero della raccomandata). Al 31 luglio 2001 dagli atti risultava quindi chiaramente il fatto che la busta di intimazione no. 98.00.650001.00118997, contenente la decisione 2771, era stata ricevuta dalla \_\_\_\_\_ il 18 maggio 2001, per cui il gravame era tardivo. Non è quindi dato il motivo di revisione dell'art. 35 lett. b PAm, in quanto tutti i fatti risultanti dagli atti sono stati compiutamente e correttamente apprezzati dall'autorità giudicante. 5. Il motivo di revisione retto dall'art. 35 lett. d) PAm presuppone dal canto suo che l'istante abbia scoperto, dopo la decisione, fatti o prove (1) rilevanti o decisive (2), che non aveva potuto fornire (3) senza sua colpa (4) nella procedura precedente. Ora, la data di intimazione della decisione, come pure il numero della lettera raccomandata che la conteneva figurante sulla busta di intimazione, erano certamente a conoscenza dell'insorgente (perlomeno per il tramite della \_\_\_\_\_) già prima della presentazione del ricorso. Egli facendo prova di diligenza avrebbe quindi potuto e dovuto documentare la tempestività del proprio gravame già al momento del suo inoltro. Inoltre, anche se la nuova prova offerta con l'istanza qui in rassegna è formalmente la ricerca postale fatta esperire (per libera scelta dell'arch. \_\_\_\_\_) solo dopo l'emanazione della sentenza, l'elemento decisivo non è tanto l'esito della ricerca medesima, ma piuttosto la fotocopia della busta di intimazione su cui figurano contemporaneamente il numero dell'incarto (2771, indicato sull'etichetta con l'indirizzo) ed un numero della raccomandata ( 98.00.650001.00118967 ) diverso da quello indicato dal Consiglio di Stato. Prova questa che l'istante ha prodotto soltanto ora, pur essendone in possesso già al momento dell'inoltro del suo ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Pertanto l'istanza di revisione appare inammissibile anche ai sensi dell'art. 35 lett. d) PAm, siccome basata sulla produzione di prove la cui esistenza e rilevanza erano note al ricorrente ben prima dell'inoltro del ricorso. 6. Anche se fosse ammissibile, l'istanza di revisione non porterebbe comunque all'annullamento del provvedimento in oggetto.

### **E. 6.1**

Sulle autostrade e sulle semiautostrade è vietato voltare e fare marcia indietro (art. 36 cpv. 1 ONC). Il conducente può fermarsi nelle corsie di emergenza solo in caso di necessità (art. 36 cpv. 3 prima frase ONC). La licenza di condurre può essere revocata ai conducenti che violando per colpa propria le norme della circolazione hanno compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi; in tali circostanze un ammonimento può comunque sostituire la revoca facoltativa della licenza se il caso sembra essere di poca gravità tenuto conto della colpa commessa e della reputazione come conducente di veicoli a motore (art. 31 cpv. 1 e 2 OAC e 16 cpv. 2 LCStr). L'ammonimento costituisce una misura di carattere educativo che presuppone comunque una reputazione irreprensibile quale conducente (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. ed., Losanna, 1996, ad art. 16 LCStr n. 4.1).

### **E. 6.2**

L'arch. \_\_\_\_\_ sostiene di essersi fermato sulla corsia di emergenza per qualche minuto per osservare la situazione di forte rallentamento del traffico esistente sull'autostrada, ed in seguito di avere effettuato una retromarcia per una decina di metri per mettersi al sicuro. Per quanto l'unica infrazione che gli è stata imputata è la manovra di retromarcia, già l'asserito fatto di fermarsi qualche minuto sulla corsia di emergenza in posizione di osservazione costituiva una violazione alle norme della circolazione, in quanto l'art. 36 cpv. 3 ONC consente di fermarsi sulla corsia di emergenza solo se un evento improvviso ed inatteso impedisce al conducente di proseguire la propria strada (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 36 ONC n. 6.4), e certamente un rallentamento del traffico

non costituisce un tale evento e non crea nessuna necessità assoluta di una tale fermata. Così come in una simile situazione un imbottigliamento sull'autostrada non è un evento inabituale suscettibile di generare un comportamento irrazionale che autorizzerebbe un conducente a circolare sulla corsia di emergenza nell'asserito intento di mettersi al sicuro (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 36 ONC n. 6.2), parimenti un tale evento non giustifica neppure una fermata volontaria sulla corsia di emergenza.

### **E. 6.3**

Il ricorrente non contesta di avere effettuato una manovra di retromarcia in violazione delle norme sulla circolazione stradale, ma sostiene di averla effettuata solo sulla corsia di emergenza, in assenza di traffico sulla rampa di accesso all'autostrada su cui si trovava e per una distanza inferiore a quella a lui imputata. Anzitutto va rilevato che dalle controsservazioni 11 gennaio 2001 della Polizia Cantonale risulta che la manovra di retromarcia è stata interrotta dall'arch. \_\_\_\_\_ solo per il sopraggiungere del veicolo della Polizia. La distanza effettivamente percorsa in retromarcia è irrilevante sull'esito del procedimento, dato che la manovra scorretta di per sé è rimasta incontestata, l'arch. \_\_\_\_\_ limitandosi ad invocare a propria discolpa lo stato di necessità.

### **E. 6.4**

Conformemente all'art. 34 cpv. 1 CP, non è punibile il fatto commesso per preservare da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile un bene proprio, in modo particolare la vita, l'integrità personale, l'onore o il patrimonio, se il pericolo non è imputabile all'agente stesso e se, nelle circostanze del caso, non si può ragionevolmente pretendere che egli rinunci al bene minacciato. Ciò significa che tra il bene minacciato e il bene che verrà violato con la propria azione od omissione deve esistere una giusta proporzione. Secondo la dottrina dominante vi è stato di necessità soltanto quando l'azione viola un bene di minor valore rispetto al bene che si vuole salvaguardare. A determinate condizioni anche l'arrecare pregiudizio ad un bene di uguale valore rispetto al bene che si vuole proteggere è giustificato, ossia quando il primo è minacciato da un pericolo di maggiore intensità (cfr. J. Rehberg, Strafrecht I, 5. ed., Zurigo 1993, pag. 140 s.).

### **E. 6.5**

L'insorgente sostiene di essersi in un primo tempo fermato ed in un secondo tempo, visto l'aggravarsi della situazione, di avere effettuato la retromarcia per mettersi in una situazione maggiormente riparata dal pericolo che giustificava uno stato di necessità ai sensi dell'art. 34 CP. Infatti quando \_\_\_\_\_ si è fermato, il traffico risultava per sue dichiarazioni unicamente rallentato, e non fermo: inserendosi nella circolazione egli si sarebbe quindi entro brevissimo tempo trovato all'interno della colonna e non alla fine di essa, e quindi in una zona con ipotetici rischi inferiori a quelli asseritamente paventati. Al contrario restando fermo sul posto egli ha accresciuto la situazione di pericolo, costituendo con la propria presenza un ostacolo ed un elemento di distrazione supplementare per gli altri conducenti che sarebbero sopraggiunti a velocità elevata. Parimenti la manovra di retromarcia, quand'anche non fossero sopraggiunti ulteriori veicoli sulla corsia di accelerazione, ha certamente creato un ulteriore e ben più grave pericolo per la circolazione, determinando un ulteriore e superfluo elemento di distrazione per gli altri conducenti che sopraggiungevano sull'autostrada rispettivamente sulla corsia di accelerazione e già si trovavano confrontati ad un imbottigliamento, ed aumentando non solo la velocità relativa di impatto in caso di collisione con chi fosse sopraggiunto nel corretto ed opposto senso di marcia, ma anche le

probabilità stesse di impatto, dato che il rispetto dell'obbligo di potersi fermare nello spazio visibile avrebbe consentito agli altri conducenti di fermarsi in tempo a fronte dell'imbottigliamento o di un altro ostacolo sulla carreggiata ma non avrebbe consentito loro di fermarsi in tempo a fronte di un ostacolo che si muovesse in contromano.

#### **E. 6.6**

In tali circostanze, anche volendo ipotizzare l'esistenza di una situazione di pericolo per l'arch. \_\_\_\_\_ (che peraltro non risulta dagli atti e sarebbe comunque da escludere se la retromarcia fosse avvenuta prima della fine del guidovia separante l'autostrada dalla corsia di accelerazione), tale situazione sarebbe stata essenzialmente aggravata se non addirittura creata dalle manovre scorrette da lui compiute come conducente e pertanto a lui imputabile. Egli stesso ammette infatti di avere fatto retromarcia quando, dopo avere atteso alcuni minuti, ha visto che la situazione si stava deteriorando. Trattandosi di asserito incombente pericolo imputabile almeno in buona parte al ricorrente, egli non può invocare con successo a propria discolpa l'art. 34 CP. In ogni caso l'infrazione commessa ha creato un serio pericolo per gli altri utenti della strada, che non dovevano certamente attendersi di trovarsi di fronte un veicolo in retromarcia; la soluzione da lui adottata decidendo di fare marcia indietro ha dunque creato un pericolo ben superiore al danno che lui temeva e pertanto difetta pure del presupposto della proporzionalità.

#### **E. 6.7**

Alla luce di queste considerazioni, questo tribunale ritiene che nemmeno questa volta (cfr. STA 20.12.1999 in re \_\_\_\_\_) l'istante abbia saputo provare l'esistenza di un "pericolo imminente e non altrimenti evitabile" e perciò l'esistenza nella fattispecie dello stato di necessità non può essere ammessa. Questo tribunale nutre del resto qualche dubbio sulla versione dei fatti data dall'arch. \_\_\_\_\_, sia per il fatto che pare inverosimile la sua decisione di fermarsi alcuni minuti in corsia di emergenza in una situazione asseritamente considerata a rischio prima di decidere di allontanarsi (oltretutto in contromano!) dalla zona critica, sia alla luce del fatto che secondo la polizia la retromarcia si sarebbe prolungata per 50 metri (e non 10) e sarebbe stata effettuata in parte sulla corsia di accelerazione (e non unicamente sulla corsia di emergenza). Le precise circostanze descritte dal poliziotto non possono certamente essere frutto della fantasia dell'agente, che, a differenza del conducente interessato, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l'altro, di subire sanzioni penali e amministrative. Ben più verosimile pare l'ipotesi che il ricorrente, vista l'esistenza di un imbottigliamento sull'autostrada quando ormai era già prossimo al termine della corsia di accelerazione, abbia cercato di ritornare in retromarcia sulla cantonale per evitare di rimanere rallentato nel traffico, desistendo dopo alcune decine di metri solo a seguito dell'inopinato sopraggiungere di un'automobile della polizia. Si tratta tuttavia di ipotesi del tutto irrilevanti sull'esito finale del procedimento in rassegna.

#### **E. 6.8**

Per questi motivi questo tribunale raggiunge la ferma convinzione che l'arch. \_\_\_\_\_ ha violato le norme della circolazione compromettendo per propria colpa la sicurezza del traffico. Tale conclusione è confortata anche dalla previgente giurisprudenza che ha ritenuto punibile chi volta il proprio veicolo sulla corsia di emergenza per lasciare l'autostrada per evitare di trovarsi coinvolto in un imbottigliamento, anche se la manovra avviene su una ventina di metri soltanto, dato che una retromarcia sulla corsia d'emergenza dell'autostrada è

generalmente di natura tale da irritare gli automobilisti e di conseguenza a far correre loro un pericolo di una certa importanza, rispettivamente un grave pericolo (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 36 ONC n. 7.1). La decisione di infliggere all'arch. Tami per la colpevole violazione delle norme della circolazione il provvedimento amministrativo meno incisivo per l'infrazione commessa, ossia un ammonimento, che presuppone per definizione una buona reputazione come conducente e l'esistenza di un caso di lieve gravità a dispetto dell'aver comunque compromesso la sicurezza del traffico, appare quindi del tutto conforme al diritto ed al principio della proporzionalità, essendo semmai eccessivamente mite, e resiste alle critiche mosse dall'insorgente. 7. Per questi motivi l'istanza di revisione nella misura in cui è ricevibile deve essere respinta. Tasse e spese seguono la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 29 cpv. 2 Cost, 34 CP, 16 cpv. 2 LCStr, 36 cpv. 1 e 3 ONC, 31 cpv. 1 e 2 OAC, 10 cpv. 2 LALCStr, 1 segg., 35 segg. PAmm, dichiara e pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile l'istanza di revisione è respinta. 2. Le tasse e le spese di complessivi fr. 650.- sono a carico dell'istante. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.